

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA

STATUTO

Delibera n. 17 del 24/6/2003.

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Porto Valtravaglia (provincia di Varese, Regione Lombardia) è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune di Porto Valtravaglia fa parte della Comunità Montana Valli del Luinese.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Porto Valtravaglia promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, turistico ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali alla vita amministrativa.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione;
 - b) l'aggregazione sociale;
 - c) la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale che caratterizza l'identità locale;
 - d) lo sviluppo del turismo;
 - e) la crescita culturale;
 - f) il superamento degli squilibri economici, sociali, territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - g) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - h) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività di specifiche organizzazioni di volontariato;
 - i) la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio;
 - l) l'incentivazione della attività sportiva e ricreativa e del tempo libero per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Il Comune, al fine di garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni ad esse collegate e, quale datore di lavoro, nei confronti delle proprie dipendenti, assicura pari dignità ed opportunità.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità montana.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo Porto Valtravaglia e dalle frazioni di Ticinallo, Muceno, Musadino, Ligurno, Torre, Domo e San Michele.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 16 - confinante con i Comuni di Brezzo di Bedero, Castelveccana, Brissago Valtravaglia.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 - Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio» per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazioni di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Nelle frazioni di cui all'art. 4 comma 1 vengono altresì predisposti appositi spazi per consentire la più ampia informazione delle funzioni e dell'amministrazione comunale anche ai fini della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa. In tutti i casi in cui se ne presenti la necessità, alla pubblicazione all'Albo farà seguito la più ampia diffusione attraverso idonei strumenti informativi.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Porto Valtravaglia" (Decreto Vittorio Emanuele II del 22/6/1863) con lo stemma concesso con Decreto di Luigi Einaudi in data 10 aprile 1954. La descrizione araldica è la seguente: *D'azzurro alla caravella navigante a vele spiegate sul lago; sullo sfondo i monti che circondano il lago stesso; il tutto al naturale.*
2. Gli ornamenti sono composti da una corona turrata, simbolo civico, e da due rami intrecciati, a destra di quercia, a sinistra d'alloro.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati, salvo specifiche deroghe autorizzate dalla Giunta Comunale.

PARTE 1 ORDINAMENTO STRUTTURALE Titolo 1 ORGANI DI GOVERNO

Art. 7 – Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 8 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. La legge disciplina la composizione, l'elezione, la durata in carica del Consiglio, le sue modalità e la posizione giuridica dei Consiglieri.
3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9 - Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita la podestà e le competenze previste dalla legge.
2. La legge inoltre stabilisce le norme relative alla elezione, alla composizione e alla durata in carica del Consiglio, il numero dei Consiglieri, nonché quelle che riguardano l'entrata in carica e le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri.
3. Il funzionamento del Consiglio, le norme relative alle sessioni e alle convocazioni, nel quadro dei principi fissati dallo Statuto, è disciplinato da un apposito regolamento.
4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
5. Per garantire l'esercizio effettivo di tale autonomia, l'Amministrazione provvede a fornire al Consiglio, nonché ai singoli Consiglieri, servizi, attrezzature e risorse finanziarie adeguati.

Art. 10 - Commissioni

1. Il consiglio comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali determinandone il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
2. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Detti partecipanti non hanno potere deliberativo.
3. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 11 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso nelle materie di specifica competenza.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

Art. 12 - Consiglieri e loro decadenza

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. E' consigliere Anziano colui che ha ottenuto il maggior numero dei voti, ai sensi della legge 81/1993 con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora,

ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'Articolo 141 del T.U. 267/2000.

Art. 13 - Diritti dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 14 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri devono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le norme concernenti:
 - a) il funzionamento dei gruppi consiliari
 - b) la designazione dei capigruppo
 - c) l'istituzione e il funzionamento della conferenza dei capigruppo.

Art. 15 - Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 16- Nomina della Giunta e durata in carica

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Le funzioni vicarie del Sindaco spettano al vicesindaco o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Le incompatibilità tra i componenti della Giunta, i divieti ad assumere incarichi, le cause di cessazione sono regolate dalla legge.
4. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco che provvede alla surrogazione dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva alla presentazione delle dimissioni stesse. Le dimissioni possono essere ritirate prima dell'avvenuta surrogazione.
5. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
6. La revoca è sinteticamente motivata anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 17 - Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore al numero massimo consentito dalla legge.
2. Un assessore potrà non essere consigliere comunale, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità a consigliere.

Art. 18 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta dei singoli Assessori; le deliberazioni, anche aggiuntive rispetto all'ordine del giorno, possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge, da inserire nelle deliberazioni stesse.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta funzionari del comune, cittadini, autorità e professionisti, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
5. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta di voti.
6. In caso di eventuale parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza della seduta.
7. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non interviene almeno la metà degli Assessori oltre al Sindaco o chi ne fa le veci.

Art. 19 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del D.L.vo 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, (del segretario o dei funzionari dirigenti) o degli organi di decentramento, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività .
3. In particolare appartiene alla competenza della Giunta:
 - a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio,;
 - b) attuare gli indirizzi generali del Consiglio, operando le conseguenti scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative anche relative alle finalità e alle scale di priorità;
 - c) predisporre il progetto di bilancio preventivo annuale e pluriennale, con annessa relazione previsionale e programmatica;
 - d) presentare la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
 - e) entro il 30 giugno di ogni anno riferire al Consiglio circa la propria attività, mediante apposita relazione da presentare unitamente a quella del Revisore dei Conti;
 - e) l'adozione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - f) fissare, ai sensi del Regolamento sull'ordinamento dei servizi e uffici e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - g) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per il controllo economico interno di gestione;
 - h) provvedere alla determinazione delle proprie dotazioni organiche e organizzazione del personale, tenendo conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro e con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio del Comune e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti;
 - i) adottare i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, di destituzione d'ufficio e di riammissione in servizio;
 - j) adottare i provvedimenti di mobilità esterna e /o comando dei dipendenti;
 - k) adottare i provvedimenti di attuazione della disciplina dello stato giuridico del personale contenuti

in atti normativi statali ovvero nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- l) adottare i provvedimenti relativi al trattamento economico del personale, in esecuzione - ove prescritto - di atti normativi statali;
- m) adottare i provvedimenti relativi a indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- n) approvare gli accordi di lavoro decentrati, salvi i casi in cui essi incidano su materie di competenza consiliare;
- o) stipulare assicurazioni per la responsabilità e patrocinio legale per la copertura dei rischi professionali relativi alle mansioni proprie a rilevanza esterna;
- p) L'adozione di deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità.

Art. 20 – Norme comuni inerenti le deliberazioni degli organi collegiali.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; detti pareri sono inseriti nelle singole deliberazioni
2. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio nella sede dell'Ente per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il 10° giorno dalla loro pubblicazione. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. 267/2000.
4. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri.

Art. 21 - Sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tal veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione ed è ufficiale di governo.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 22 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
 - a) rappresenta il Comune
 - b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendone l'ordine del giorno;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali;
 - d) salvo quanto previsto dall'art.107 del D.L.vo 267/2000 esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - e) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- f) in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti. . Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;
- g) in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- h) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati eventualmente dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli Articoli 109 e 110 del T.U. 267/2000, nonché dal presente Statuto e regolamenti comunali;
- k) provvede alla direzione ed al coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, anche mediante emanazione di direttive attuative;
- l) dà impulso e coordina l'attività dei singoli Assessori;
- m) nomina il Vice- Sindaco e gli Assessori, dispone la revoca e surroga dei singoli Assessori dandone comunicazione motivata al Consiglio.
- n) nomina i componenti delle commissioni ed organismi comunali quando la legge o il presente statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi;
- o) gestisce il rapporto di lavoro del Segretario Comunale per la parte che non è di competenza dell'Agenzia dalla quale lo stesso dipende;
- p) sostituisce temporaneamente, con altro di pari qualifica o con il Segretario Comunale, il dirigente di una struttura organizzativa, che, illegittimamente ometta o ritardi di compiere atti di sua competenza;
- q) avoca i provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale nei casi di necessità ed urgenza quando tale potere non può essere esercitato dal Segretario Comunale;
- r) ove ricorra un interesse pubblico, sospende o interrompe un procedimento amministrativo di atto dirigenziale esecutivo di un atto di indirizzo politico amministrativo;
- s) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, su conforme deliberazione della giunta da adottarsi anche in via di sanatoria nei soli casi di azioni possessorie, cautelari o d'urgenza e le convenzioni comunali rogate dal Segretario Comunale, nonché quelli relativi ai trasferimenti immobiliari e alla costituzione di diritti reali solo nel caso in cui manchino nell'organico del personale figure dirigenziali a cui fa riferimento l'Articolo 107 del D.L.vo 267/2000
- t) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla legge;
- u) dà direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ;
- v) sospende, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali, riferendone alla Giunta e al competente organismo sindacale;
- w) aderisce agli accordi di programma
- x) convoca i comizi per i referendum consultivi previsti dal presente Statuto in conformità alla legge;
- y) nomina il messo e l'economo comunale.

z) dà comunicazione alla popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970 n. 996 approvato con D.P.R. del 6 febbraio 1981 n. 66.

4. Il Sindaco, inoltre:

b) adotta gli atti comunali diversi da quelli generali che non sono riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza esclusiva degli altri organi o della dirigenza;

c) compie tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge, adottando, in particolare, nei casi dalla stessa previsti, le ordinanze contingibili ed urgenti.

4. Il Sindaco Presidente del Consiglio Comunale :

b) rappresenta il Consiglio Comunale;

c) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

d) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio

e) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

f) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

g) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

h) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;

i) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

j) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.

4. Il Sindaco presidente del Consiglio Comunale esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 23 –Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può con proprio provvedimento, delegare agli Assessori specifiche funzioni che attengono a materie definite ed omogenee secondo l'assetto organizzativo vigente, fermo restando il principio di legge per cui il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, a lui spettano i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei servizi.

2. Gli Assessori, ai quali sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

3. Quando particolari motivi lo rendono necessario od opportuno, il Sindaco può con proprio provvedimento, delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi di carattere omogeneo. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

Art. 24 –Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al

Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 25, il sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 25- Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice-Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale e fatte pervenire all'ufficio protocollo del Comune.
5. Le dimissioni, una volta decorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione, divengono efficaci ed irrevocabili.
6. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio e di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti e la nomina del commissario.

Titolo II

UFFICI E SERVIZI

Art. 26– Organizzazione del personale e struttura dell’Ente

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata agli uffici.
2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per :
 - a) L'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
 - b) la disciplina dello stato giuridico del personale in conformità e ad integrazione, ove occorra, delle disposizioni contenute negli atti normativi che recepiscono gli appositi accordi collettivi nazionali di lavoro;
 - c) la definizione delle modalità di selezione del personale da assumere.
3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in settori, secondo i criteri dell'interdipendenza dell'attività, dell'omogeneità delle funzioni e dell'unicità dell'azione amministrativa comunale.
4. In relazione alla particolare complessità dell'attività da svolgere, i settori potranno ulteriormente articolarsi in servizi ed uffici.

Art. 27 – Il Segretario Comunale

1. Il segretario comunale, funzionario pubblico, dipendente dell'apposita Agenzia prevista dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dal D.P.R. 465/1997, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2. Nello svolgimento di funzioni proprie il segretario comunale, tra l'altro:
 - a) fornisce, assistenza giuridico-amministrativa ai componenti gli organi comunali;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti assicurando che l'attività gestionale si svolga nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità; e ne coordina l'attività secondo i compiti disciplinati dal regolamento degli uffici e dei servizi.
3. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione,
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 49 del T.U. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi,
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente,
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
 - e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art.108, comma 4 del D.L.vo 267/2000.
4. Qualora al Segretario Comunale venga attribuito anche il ruolo di direttore generale, nelle forme previste per legge, egli svolge anche i seguenti compiti:
 - a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco,
 - b) sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza,
 - c) predispone il piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197 comma 2 lett. a) del D.L.vo 267/2000,

d) predispone la proposta di piano esecutivo previsto dall'art. 169 del D.L.vo 267/2000.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 , occorre sempre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

6. In assenza del conferimento delle funzioni di direttore generale, i compiti previsti dal precedente comma, sono svolti da ciascun dirigente in relazione alla competenza attribuita al servizio di cui è responsabile ed ove non diversamente previsto dal presente Statuto.

7. Se nei termini di legge non viene approvato il bilancio di previsione per l'anno successivo o il conto consuntivo, il Segretario comunale dà comunicazione al difensore civico che diffida il Consiglio Comunale con notifica a ciascun consigliere di approvarlo entro 60 giorni dall'ultima notifica. Diversamente il difensore civico nomina un commissario "ad acta" che lo predispone per sottoporlo all'esame del consiglio comunale. Della mancata approvazione del bilancio di previsione il segretario comunale informa il Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale.

8. Il segretario comunale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali o dagli atti generali di governo, e con riguardo alle risorse umane e finanziarie assegnate al suo ufficio.

9. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale al Segretario Comunale che sia sottoposto, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle sue funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

10. Un funzionario direttivo in possesso del diploma di laurea può essere incaricato dalla Giunta di funzioni vicarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o impedimento, per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

Art. 28 – Funzione dirigenziale

1. La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del comune è attribuita alla dirigenza e consiste nel potere di assumere autonomi poteri di spesa organizzare autonomamente le risorse umane, strumentali e di controllo poste a disposizione, per favorire ed attuare, compiendone i relativi atti, le determinazioni di indirizzo e di controllo politico/amministrativo .

2. La funzione dirigenziale si svolge con la direzione e il coordinamento di un servizio; è compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del D.L.vo 267/2000.

3. Nell'ambito di tale attività, spetta ai Responsabili della funzione dirigenziale, l'adozione di atti e provvedimenti stabilite dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.L.vo 267/2000, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

5. Il Sindaco, inoltre, nei casi e secondo le modalità previste dal regolamento può nominare responsabili di servizio persone prive di stabile rapporto di lavoro con il Comune.

6. In assenza di provvedimento di nomina del Sindaco, si considerano titolari della funzione dirigenziale i dipendenti comunali che rivestono la qualifica funzionale apicale prevista dalla dotazione organica del Comune.

7. Ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 388/2000, la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale può essere attribuita ai componenti dell'organo esecutivo anche al fine di operare un contenimento della spesa che deve essere documentato ogni anno in sede di approvazione del bilancio.

Titolo III SERVIZI

Art. 29-Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
- 2., La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali o di società per azioni a prevalente capitale locale o senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 267/2000.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 30- Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 31- Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere e comprovate esperienze di amministrazione.
4. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Le norme previste dalla legge e dal presente statuto per la Giunta Comunale, il Sindaco, gli Assessori in materia di sfiducia costruttiva o di revoca si applicano anche al Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale e dei suoi singoli componenti.

Art. 32- Istituzione

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali (socio-assistenziali, educativi, culturali, ricreativi e sportivi privi di rilevanza imprenditoriale), che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore per la cui nomina, revoca, sfiducia costruttiva valgono le norme contenute nel precedente art. 32.

Art. 33- Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriata tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 34-Principi e criteri

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Esso si attua secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.
2. A tal fine il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia all'azione del Comune.
3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria del Comune.
4. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 35 - Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Capo I
Organizzazione territoriale

Art. 36 - Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unicamente agli stessi propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 37 - Municipi

1. Ove la legge regionale preveda la istituzione di municipi, a seguito di fusione del Comune con altri contermini, la legge, lo statuto del futuro comune nato dalla fusione e l'apposito regolamento, assegneranno compiti di gestione dei servizi di base nonché le altre attribuzioni che gli verranno delegate.

Art. 38 - Principio di cooperazione

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 39 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di servizi e funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 40 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire un consorzio secondo le norme previste dalla legge per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico dell'amministrazione consortile, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio quali specificati nel relativo Statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea consortile con potere decisionale e responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art. 41 - Unione di Comuni

1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, finalizzate ad esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. Il relativo atto costitutivo e Statuto sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti. Il citato Statuto deve:
 - a) individuare gli organi dell'unione,
 - b) stabilire le modalità per la loro costituzione,
 - c) fissare le fusioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse,
 - d) prevedere il presidente dell'unione scelto tra i Sindaci aderenti,
 - e) prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consiglio associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. L'unione ha altresì potere regolamentare per:
 - a) la disciplina della propria organizzazione,
 - b) lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate,
 - c) i rapporti anche finanziari con i Comuni.

Art. 42 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o i programmi di intervento previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione, di altri Comuni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulle iniziative predette, promuove la conclusione di un accordo di programma allo scopo di:
 - a) assicurare il coordinamento delle azioni dei vari soggetti e livelli istituzionali interessati;
 - b) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - c) individuare, attraverso strumenti adeguati (quali il piano finanziario), i costi, le risorse finanziarie e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti;
 - d) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo può prevedere eventuali procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori.

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 43 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazione di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 44 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. Il Comune garantisce a tutti gli interessati la possibilità di partecipare al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive mediante la preventiva notifica della proposta di provvedimento nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.
2. Tale regolamento indicherà altresì le modalità per la partecipazione dei portatori di interessi diffusi.

Art. 45 – Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni agli organi comunali elettivi, con riferimento ai problemi di rilevanza locale nonché proporre provvedimenti nuovi o di revoca dei precedenti.
2. Il Sindaco provvede ad iscrivere le petizioni e proposte all'ordine del giorno dei competenti organi collegiali entro trenta giorni dal ricevimento al protocollo comunale.
3. Nello stesso termine verrà data risposta alle istanze nonché alle petizioni o proposte rivolte ad organi individuali.
4. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; per le petizioni e le proposte è prescritta la sottoscrizione di non meno di 50 elettori se rivolte ad organi comunali.
5. Agli effetti del precedente comma, si intende:
 - a) per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinare questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti;
 - b) per petizione, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta agli organi comunali una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento;
 - c) per proposta, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini chiede al competente organo comunale di adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno già in essere.
6. In ogni caso istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate.

Art. 46 - Referendum

1. Il referendum, è rivolto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti che stanno crescendo nella comunità civica e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'attuazione quale strumento di partecipazione e di democrazia diretta.
3. Il referendum è indetto su iniziativa del Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, oppure quando lo richieda almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune le cui firme debbono essere autenticate da organi previsti dalla legge.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'inammissibilità del referendum unicamente per motivi di illegittimità.
6. Il referendum deve riguardare questioni di competenza comunale, con esclusione della materia tributaria e tariffaria, e non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali.
7. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 47 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 48 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 49 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione; in particolare, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, è tenuta ad adottare la carta dei servizi.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n.241.

Capo II Difensore civico

Art. 50 - Il difensore civico – Nomina

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico quale garante dell'imparzialità, del buon andamento della pubblica amministrazione. Potrà segnalare, anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le funzioni di Difensore Civico del Comune possono essere assunte dal Difensore civico della Comunità Montana ove istituito.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 51 - Statuto

- I. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 40% del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 52 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandati dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Gli schemi di regolamento vengono proposti dalla Giunta Comunale, fermo il potere di iniziativa della quinta parte dei Consiglieri Comunali.
3. La deliberazione con cui il Consiglio Comunale adotta il regolamento deve essere approvata con votazione favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed il regolamento è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche regolamentari.
4. La delibera di adozione dei regolamenti viene pubblicata all'albo pretorio del Comune e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Art. 53 - Norme transitorie e finali

1. Qualsiasi modifica dello Statuto viene deliberata dal Consiglio Comunale con la procedura e con la maggioranza di cui all'Articolo 6 - 4° comma della legge 267/2000.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
5. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
6. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.